

**Disciplinare di servizio per l'affidamento mediante l'istituto dell'*in house providing* dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali S.p.A.**

**T R A**

il **Comune di** \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_  
(Bg) in Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ – P.IVA  
\_\_\_\_\_ legalmente rappresentato dal \_\_\_\_\_ –  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ il  
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
dell'Ente suddetto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_, del  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, cui sono conferite le funzioni  
dirigenziali ex art. 107 T.U.E.L. - di seguito il "**Comune**";

**E**

la **Società Servizi Comunali S.p.A.** con sede legale a Sarnico (BG) in via  
Suardo n. 14/A, Partita IVA 02546290160 legalmente rappresentata dal Sig.  
Enrico de Tavonatti, nato a Brescia il 26/10/1953, il quale dichiara di agire  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società suddetta, in  
forza dei suoi poteri conferiti con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci in  
data 22/07/2016, di seguito la "**Società**";  
congiuntamente anche le "**Parti**"

**C O N S I D E R A T O che**

1. l'oggetto del presente atto rientra tra le attività legittimamente affidabili  
mediante l'istituto dell'*in house providing* così come precisato dall'art. 4  
comma 2 lettera a) del D.lgs 175/2016 e s.m.i.;
2. la Società risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore per

poter acquisire servizi mediante l'istituto dell'*in house providing*.

**TUTTO CIO' CONSIDERATO**

**SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1. Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune e la Società nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di igiene ambientale, o a questi funzionali, oggetto di affidamento mediante l'istituto dell'*in house providing* così come descritti nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

2. La Parte Prima dell'Allegato A) definisce le modalità operative con le quali i servizi verranno erogati.

3. La Parte Seconda dell'Allegato A) definisce:

a. la previsione di costo per gli esercizi futuri sulla base dei servizi richiesti dal Comune;

b. la previsione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti raccolti;

c. la previsione dei ricavi per la vendita dei rifiuti valorizzabili in termini finanziari.

Riporta inoltre i servizi di igiene ambientale, o quelli a questi ricollegabili, con i relativi costi unitari, che la Società è in grado di garantire ancorché al momento non richiesti dal Comune.

4. I servizi indicati nell'Allegato A, ancorché non richiesti da parte del Comune alla data di sottoscrizione del presente atto, potranno essere attivati successivamente alle condizioni in vigore al momento dell'affidamento e previo accordo operativo con la Società.

5. Le parti concordano che eventuali nuovi o diversi servizi attinenti alle

materie oggetto dell'affidamento, attualmente non riportati nell'Allegato A, ma resi disponibili successivamente dalla Società potranno essere oggetto di affidamento previa approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito atto integrativo del presente disciplinare.

6. I costi riportati nell'Allegato A sono soggetti ai meccanismi di aggiornamento con le modalità previste nell'art. 3 del presente documento.

7. Il cronoprogramma relativo ai tempi di attivazione dei servizi richiesti dal Comune, ricompresi nell'Allegato A, sarà oggetto di un accordo operativo tra le parti.

8. I servizi oggetto di affidamento si configurano come pubblici servizi di interesse generale.

9. I servizi non potranno essere abbandonati o sospesi, salvo casi di forza maggiore.

10. La gestione dei servizi affidati alla Società potrà avvenire sia tramite forme di gestione diretta sia tramite contratti con terze parti, da stipularsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici che la Società è tenuta ad applicare, o tramite forme miste di gestione.

## **Art. 2. Titolarità e modalità di conferimento dei rifiuti raccolti**

1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa si riconosce che, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e all'Immatricolazione degli automezzi necessari al trasporto dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune, la Società acquisisce i diritti oggettivi e soggettivi facenti capo al Comune stesso compresa la proprietà degli R.S.U. e degli assimilati che di conseguenza verranno trasportati in conto proprio.

2. La Società provvederà alla stipula di contratti per lo smaltimento e/o conferimento dei rifiuti e/o frazioni raccolte sul territorio del Comune. Tali contratti saranno vincolati al rispetto da parte della Società delle norme che regolano tale attività e potranno essere conclusi solo con Aziende in possesso dei previsti requisiti di legge.

3. Fatte salve le condizioni prima indicate la Società dovrà farsi carico di espletare tutte le azioni necessarie per assicurare al Comune l'applicazione delle migliori condizioni di mercato offerte alla Società.

4. Qualora il Comune disponga di contratti per il conferimento dei rifiuti raccolti o per la cessione delle frazioni valorizzabili più vantaggiosi rispetto a quelli praticati alla Società questa si impegna a utilizzare detti contratti applicando quanto previsto al successivo art. 3 punto 3 lettera a.

5. Qualora il Comune disponga di contratti vincolanti per il conferimento dei rifiuti raccolti o per la cessione delle frazioni valorizzabili meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati alla Società questa si impegna a utilizzare detti contratti applicando quanto previsto al successivo art. 3 punto 3 lettera a.

Resta inteso che in questo caso restano a carico del Comune anche i maggiori costi per il conferimento o i minori ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune.

### **Art. 3. Calcolo del corrispettivo e modalità di adeguamento e aggiornamento**

1. Il corrispettivo è determinato sulla base dei servizi che il Comune affida alla Società tra quelli elencati nell'Allegato A) e delle sue successive modifiche o integrazioni. Ai prezzi indicati nell'Allegato A) verrà applicata l'IVA di legge oltre ad eventuali oneri che la legge dovesse porre a carico

del Comune.

2. L'aggiornamento del corrispettivo, determinato ai sensi del punto precedente, avverrà per i seguenti casi e con le seguenti modalità:

a. per i servizi calcolati in base alla popolazione residente la base di calcolo sarà aggiornata, a partire dal 01 gennaio, utilizzando i dati forniti dal Comune al 31 dicembre precedente. In sede di prima applicazione il numero degli abitanti residenti è calcolato al 31.12.2019;

b. il corrispettivo complessivo verrà inoltre incrementato o ridotto, a valere per l'anno successivo, come di seguito indicato:

1. per il 60% del suo valore utilizzando la variazione del costo della mano d'opera riferita al CCNL delle imprese esercenti i servizi di igiene urbana, raccolta rifiuti spurghi, ecc.;

2. per il 30% del suo valore utilizzando la variazione dei costi di esercizio calcolato sull'aumento medio di: lubrificanti in base ai bollettini della Camera di Commercio; variazione delle quotazioni di mercato riferite ad un pneumatico standard (195/70 R 15 C) manutenzione e riparazione e ammortamenti in base ai listini ufficiali ANIA e IVECO; polizze assicurative desunte dall'incremento dei contratti in essere; gasolio desunto dalla Staffetta Petrolifera Quotidiana per il gasolio da autotrazione alla pompa o fonte similare;

3. per il 10% del suo valore in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo medio della vita per operai ed impiegati (variazione FOI al 31 dicembre).

c. La Società avrà diritto all'adeguamento di cui ai precedenti punti a. e b.

del corrispettivo dal primo gennaio dell'anno successivo all'affidamento indipendentemente dall'effettivo inizio del servizio.

d. Il corrispettivo si intende automaticamente aggiornato in caso di richiesta da parte del Comune di un numero maggiore o minore di servizi rispetto a quelli inizialmente previsti (frequenza del servizio, trasporti, ecc.) ma già previsti e quantificati nell'Allegato A) e s.m.i..

e. Il corrispettivo verrà aggiornato in caso di modifiche normative e/o fiscali che comportino un aggravio dimostrabile dei costi di svolgimento del servizio nel limite degli stessi;

f. La Società potrà introdurre modifiche qualitative e/o quantitative al servizio erogato o da erogarsi, che comportino anche variazioni del corrispettivo, solo con il preventivo assenso sottoscritto dal Comune. In questa ipotesi l'accordo indicherà anche i tempi e i modi di adeguamento del corrispettivo;

g. In caso di servizio soggetto a conguaglio l'adeguamento del corrispettivo avverrà come indicato nel successivo art. 4;

### 3. Le parti concordano che:

a. qualora si verificasse la necessità, per fatti indipendenti dalla volontà della Società, di accedere ad impianti di smaltimento e/o trattamento diversi da quelli utilizzati dalla stessa al momento della sottoscrizione dell'atto di affidamento del servizio situati a distanze superiori al 10 % da quelle attuali si applicheranno i conseguenti maggiori costi. Per la revisione prezzi verrà applicato il costo al chilometro indicato nell'Allegato A) e verranno conteggiati i chilometri di andata e di ritorno.

b. per le eventuali soste straordinarie, documentate, che si verificassero presso l'impianto finale per cause non imputabili alla Società e ai mezzi da questa utilizzati superiori a ore una verranno riconosciute in base al costo riportato nell'Allegato A).

#### **Art. 4. Condizioni di pagamento**

1. Il Comune si impegna a procedere alla liquidazione e all'emissione del mandato di pagamento del corrispettivo pattuito, comprensivo quindi dei servizi e dei costi di smaltimento dei rifiuti raccolti, in n. 12 (dodici) rate con scadenza, come di seguito, definendo che, in sede di prima applicazione, le fatture relative al servizio dei mesi di novembre e dicembre 2019 verranno saldate al massimo entro febbraio 2020 e comunque dopo aver ricevuto nota di accredito, di cui al successivo articolo 5 del presente disciplinare:

a. Prima rata: trentuno gennaio (31.01) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

b. Rata a conguaglio: ventotto febbraio (28.02.) pari al maggiore o al minore (in questa ipotesi verrà emessa nota di accredito) costo dei servizi erogati e degli smaltimenti dei rifiuti raccolti soggetti a conguaglio relativi all'anno precedente;

c. Seconda rata: ventotto febbraio (28.02) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art.3;

d. Terza rata: trentuno marzo (31.03) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

e. Quarta rata: trenta aprile (30.04) pari ad un dodicesimo del  
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

f. Quinta rata: trentuno maggio (31.05) pari ad un dodicesimo del  
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

g. Sesta rata: trenta giugno (30.06) pari ad un dodicesimo del  
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

h. Settima rata: trentuno luglio (31.07) pari ad un dodicesimo del  
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

i. Ottava rata: trentuno agosto (31.08) pari ad un dodicesimo del  
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

j. Nona rata: trenta settembre (30.09) pari ad un dodicesimo del  
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

k. Decima rata: trentuno ottobre (31.10) pari ad un dodicesimo del  
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

l. Undicesima rata: trenta novembre (30.11) pari ad un dodicesimo del  
corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;



m. Dodicesima: trentuno dicembre (31.12) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

**Art. 5. Restituzione dei ricavi realizzati dalla vendita delle frazioni valorizzabili finanziariamente**

1. La Società riconoscerà al Comune mediante emissione di nota di accredito, entro il 31 marzo dell'anno successivo, a titolo di riduzione dei costi dei servizi resi un importo pari ai ricavi realizzati mediante la vendita delle frazioni dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune.

2. Qualora di comune interesse e nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento a quella fiscale, le Parti potranno concordare modalità diverse di riconoscimento al Comune dei ricavi realizzati mediante la vendita delle frazioni dei rifiuti raccolti dalla Società sul territorio del Comune.

**Art. 6. Durata e revoca dell'affidamento**

1. La durata dell'affidamento del servizio è fissata in anni dieci a decorrere dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021.

2. Il Comune potrà revocare l'affidamento in qualsiasi momento con atto motivato dal Consiglio comunale da adottarsi entro il 30 giugno e con contestuale dismissione delle quote azionarie. In questa ipotesi la revoca dell'affidamento avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo.

Resta inteso che il Comune entro il termine trentun gennaio dell'anno successivo si impegna a riconoscere alla Società i servizi svolti, compreso l'eventuale conguaglio e le eventuali spese anticipate dalla Società per forniture e opere realizzate per conto del Comune e dei mezzi acquistati

per lo svolgimento del servizio per conto del Comune limitatamente all'eventuale quota residua calcolata come differenza tra il corrispettivo concordato e quanto già liquidato. Conseguentemente la Società si impegna a consegnare al Comune i beni acquistati e/o realizzati.

#### **Art. 7. Oneri e obblighi diversi a carico della Società**

1. La Società si fa carico delle seguenti incombenze:

- a. disbrigo delle pratiche che la legge pone a carico dei gestori del servizio;
- b. controllo qualità e quantità dei rifiuti/frazioni conferite;
- c. predisposizione statistiche semestrali;
- d. assistenza alle operazioni periodiche di pesatura a supporto del Referente nominato dal Comune;
- e. costo delle operazioni periodiche di pesatura;
- f. ricerca di mercato delle condizioni più favorevoli per il conferimento;
- g. stipula dei contratti con le società abilitate al conferimento;
- h. altre attività di cooperazione finalizzate alla identificazione, avviso, repressione di atti che compromettano un regolare conferimento dei rifiuti e/o frazioni.

2. Sono a carico della Società le spese inerenti e conseguenti il rischio di incendio delle attrezzature di proprietà della Società e l'assicurazione a norma di legge per la responsabilità civile contro terzi.

#### **Art. 8. Controllo sull'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento**

1. L'esercizio da parte del Comune del controllo nei confronti della Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato con le modalità previste all'art. 9 dello Statuto della Società e, inoltre, mediante

la nomina di un responsabile di propria fiducia, di seguito denominato

Referente, incaricato di:

- a. concordare con la Società modifiche e migliorie nei limiti del presente atto di affidamento;
  - b. effettuare controlli periodici sulla qualità dei servizi;
  - c. relazionare l'Amministrazione Comunale sull'andamento degli stessi;
  - d. farsi promotore, unitamente al responsabile del servizio nominato dalla Società, delle iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra il Comune e la Società in ordine alla gestione del servizio assegnato.
2. Il Referente potrà essere nominato anche congiuntamente da più comuni con le modalità da questi individuate.
3. Al fine di favorire i controlli sui servizi erogati la Società renderà disponibili, tramite portale web, i dati relativi gli avvenuti conferimenti, dei rifiuti e/o dei materiali raccolti, presso i centri autorizzati. In particolare, dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani, dovrà risultare il giorno di arrivo agli impianti di smaltimento e l'esplicito riferimento alla provenienza dei rifiuti conferiti oltre alla quantità conferita.
4. La Società si assume l'onere di concordare con il Referente la fornitura di eventuale documentazione accessoria che lo stesso reputi utile per un migliore controllo dei servizi erogati.
5. Le operazioni di pesatura, preventivamente comunicate, avverranno presso pese autorizzate.

**Art. 9. Cooperazione.**

1. E' dovere della Società tramite i propri incaricati segnalare immediatamente, al Referente nominato dal Comune, tutte quelle circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio; contestualmente il Comune si impegna ad attivarsi per la rimozione di tali impedimenti.

2. E' altresì dovere della Società denunciare immediatamente al suddetto Referente le irregolarità rilevate durante lo svolgimento dei servizi (getto abusivo di materiali, deposito e/o abbandono di immondizie od altro sulle strade, ecc.....) coadiuvando l'opera di accertamento degli addetti Comunali con l'offrire tutte le indicazioni possibili per la individuazione dei responsabili.

**Art. 10. Osservanza di leggi, regolamenti e responsabilità.**

1. La Società è tenuta a far osservare al personale addetto al servizio gli obblighi derivanti dal presente disciplinare e le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze Comunali in materia.

2. Il Comune, pertanto, si impegna a trasmettere alla Società i regolamenti in vigore presso l'Ente inerenti i servizi affidati e a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica.

3. La Società dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il trattamento normativo e salariale disciplinato dal contratto di categoria oltre agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge.

4. La Società è responsabile di ogni danno, imputabile a lei o ai suoi

dipendenti o incaricati, che possa derivare al Comune o a terzi nell'espletamento del servizio.

**Art. 11. Esecuzione d'ufficio.**

1. Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento delle disposizioni contenute nel presente disciplinare ed ove la Società, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri doveri, esperito ogni tentativo di accordo, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

2. La diffida ad adempiere dovrà essere scritta, motivata, circostanziata ed inerente agli obblighi assunti dalla Società; i tempi concessi dal Comune per porre rimedio dovranno essere congrui ed adeguati rispetto alla mancanza contestata.

**Art. 12. Interessi di mora.**

1. In caso di ritardata emissione e invio al tesoriere dell'Ente, rispetto ai tempi concordati, del mandato di pagamento dei servizi resi, la Società applicherà gli interessi di mora in ragione dell'Euroribor a sei mesi maggiorato del 2,25% all'anno.

**Art. 13. Controversie.**

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi affidati secondo il presente disciplinare. Esperite inutilmente le iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni le parti si impegnano ad affidare al Comitato per il controllo analogo previsto all'art. 9 dello Statuto, o sua diretta emanazione, la funzione di arbitro per la composizione bonaria della

controversia. Gli arbitri, quali amichevoli compositori, dirimeranno la vertenza nel termine di 90 giorni.

2. In caso di mancato accordo tra le Parti viene eletto competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

**Art. 14. Spese conseguenti alla sottoscrizione del disciplinare**

1. Il presente atto si configura come affidamento di un pubblico servizio ad un proprio ufficio (“in house”) in conseguenza del controllo analogo esercitato dal Comune; tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente dovessero insorgere a seguito della sottoscrizione del presente disciplinare sono, pertanto, a carico del Comune.

**Art. 15. Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione del servizio e di quanto pattuito con il presente atto.

**Art. 16. Norme finali**

1. Per quanto non normato dal presente disciplinare si farà riferimento al Codice Civile per quanto applicabile, alla normativa di settore in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e alla normativa in materia di affidamenti mediante l’istituto dell’in house providing.

\*\*\* \* \*\*\*

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa parte

seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Le Parti dichiarano e riconoscono conforme alle loro volontà per cui, a conferma, sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", il presente atto redatto mediante strumenti informatici su numero 15 (quindici) pagine a video.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di \_\_\_\_\_

(F.to in modalità elettronica: \_\_\_\_\_)

Per Servizi Comunali S.p.A.

(F.to in modalità elettronica: Enrico de Tavonatti)